

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VAL PELLICE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI.

PREMESSO CHE:

ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 1993, n°34 e del relativo Regolamento attuativo promulgato con D.P.G.R. 11 novembre 1993, i Comuni, singoli o associati, devono istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali vaganti o randagi catturati;

trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di legge, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta;

per gli adempimenti previsti dalle disposizioni sopracitate, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso non disponendo di personale idoneo e di strutture adeguate, ritiene avvalersi, in regime di convenzione, delle prestazioni offerte da associazioni di volontariato giuridicamente riconosciute, che svolgono attività di protezione degli animali;

la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 13 agosto 1964, n° 922, iscritta al RUNT nazionale nella categoria delle APS, si è dichiarata disponibile a fornire le prestazioni di cui sopra, con particolare riferimento ai servizi di cattura, custodia e successivo ricovero in rifugio dei cani vaganti o randagi di competenza dell'Unione dei Comuni, utilizzando le strutture della sua sezione di Valpellice, APS, site in Bibiana, Via Campiglione n° 12;

TRA

L'Unione Montana dei Comuni del Monviso con sede in Paesana (CN), Via Santa Croce n.4, (C.F. 94045090043 – P. IVA 03553360045), nella persona di Barra dott. Davide Domenico (C.F. BRRDDD75E11I470R), nato a Savigliano (CN) il 11/05/1975, Responsabile del Servizio Ambiente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso

E

la Lega Nazionale per la difesa del Cane - Sezione Val Pellice, con sede in Bibiana, Via Campiglione, n°12 (C.F. 94554840010 P.IVA 09511720014), nella persona di Avondetto Graziella (VNDGZL44T46I154I), nata a san Secondo di Pinerolo il 6/12/44, presidente pro tempore.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione Val Pellice (in prosieguo indicata con il termine "Lega"), dell'incarico per il servizio:

- cattura e custodia dei cani randagi e vaganti sul territorio comunale;
- gestione del canile sanitario della Val Pellice di prima accoglienza;
- collaborazione con il servizio veterinario dell'ASLTO3 per la microchippatura dei cani ed interventi di profilassi obbligatoria;
- gestione del canile rifugio adiacente al canile sanitario, di proprietà della Lega;
- ricerca dei proprietari dei cani catturati, con l'aiuto del Servizio veterinario e i Comuni per l'eventuale restituzione;
- promozione dell'affido e affidamento a nuovi proprietari;
- raccolta, deposito e smaltimento delle carcasse animali recuperate sul territorio;

Nota. Si precisa che i cani di proprietà – proprietari che dichiarino di non essere nelle condizioni di detenere il cane a proprio domicilio – non hanno diritto di accesso al rifugio. Peraltro, laddove il sindaco rilevi la fondatezza delle difficoltà rappresentate, lo stesso può richiedere alla Lega il ricovero del cane in Rifugio, tenendo conto dei posti liberi disponibili. In tal caso deve essere corrisposto un rimborso spese di € 3,15/giorno da parte del proprietario del cane o € 2,07/giorno se la spesa viene sostenuta dal Comune. In casi eccezionali e ben documentati, l'Associazione può decidere di accogliere gratuitamente cani di proprietà.

Art. 2 - Durata della convenzione

La durata della convenzione viene stabilita in anni 2 (due) a decorrere dal 1/4/2024 sino al 31/3/2026. Entro 6 mesi prima della scadenza le parti potranno accordarsi per il rinnovo della convenzione stessa con eventuale aggiornamento delle condizioni.

Eventuale disdetta potrà altresì essere data da ognuna delle parti, per giustificato motivo, almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata a partire dal terzo anno della Convenzione.

Art. 3 - Obblighi della Lega

La Lega si impegna a:

- a) assicurare, a mezzo di personale idoneo, il pronto intervento per la cattura di cani che vengano segnalati vaganti in territorio dell'Unione dei Comuni.
- b) trasferire i cani catturati presso il canile sanitario della Val Pellice sito in Bibiana, Via Campiglione, n° 12, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'A.S.L. TO3;
- c) ricoverare nel proprio rifugio ubicato all'indirizzo sopra citato, in struttura adiacente al canile sanitario, trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti secondo le modalità di legge, per l'eventuale cessione ai privati che ne facciano richiesta;
- d) assicurare il benessere dei cani ricoverati provvedendo al loro mantenimento;
- e) provvedere alla sterilizzazione delle femmine che affluiscono al Rifugio al fine di contribuire al contenimento del randagismo nell'area di competenza;
- f) nominare un veterinario quale Direttore sanitario del "Canile sanitario e del Canile rifugio";

- g) indicare la persona abilitata a tenere i rapporti con l'ufficio comunale competente;
- h) garantire l'osservanza delle vigenti leggi in materia di prevenzione sugli infortuni ed ogni altra disposizione mirante alla tutela dei volontari;
- i) accettare eventuali modifiche della Convenzione che siano richieste dai Comuni o su segnalazione del servizio veterinario dell'ASL per ovviare inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso. Le modifiche comportanti aggravii organizzativo-gestionali dovranno dar luogo ad equo rimborso delle spese sostenute;
- l) aprire le strutture al pubblico tutti i giorni della settimana, festività incluse, dalle ore 10 alle 17,30/18;
- m) realizzare un sito internet finalizzato alla sensibilizzazione e promozione dell'adozione dei cani presenti in Rifugio. Per le stesse finalità la Lega deve essere presente sui quotidiani locali;
- n) accogliere nel canile sanitario esclusivamente i cani recuperati sul territorio dei comuni convenzionati. Cani di diversa provenienza possono affluirvi solo occasionalmente e per interventi di emergenza;
- o) accogliere progetti di inserimento di persone svantaggiate e/o portatori di Handicap.

Art. 4 - Obblighi del Comune

1. Corrispondere alla Lega, una quota fissa di **0,80 € + IVA** per abitante / anno, calcolata sulla base dei residenti nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento dei servizi per la gestione **del Canile Sanitario e del pronto soccorso dei cani.**
2. Corrispondere alla Lega una quota fissa di **0,52 €** per abitante/anno per la gestione del **Canile Rifugio** ;
3. Corrispondere alla Lega una quota fissa di **0,10 €** per abitante/anno **per il pronto soccorso piccoli animali incidentati.**
4. **Attuare, attraverso la Polizia municipale, programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina regionale mediante microchip, come richiesto dalla L.R. 18 del 19/07/2004.**
5. Sensibilizzare i Comandi periferici dei Carabinieri, della Polizia di stato e del Corpo forestale dello Stato circa le procedure di attivazione del servizio di recupero dei cani randagi e vaganti che passano di proprietà comunale.
6. Informare in ogni circostanza utile i cittadini (bollettini comunali e/o Pro Loco/Stampa locale) circa la presenza del canile e delle sue finalità nel territorio. Ciò anche al fine di incentivare le adozioni.
7. Agevolare la Lega coi suoi programmi di educazione ambientale nelle scuole dei Comuni convenzionati al fine di sensibilizzare i giovani sul corretto rapporto uomo-animale.
8. Agevolare in ogni circostanza utile – feste e fiere – la Lega al fine di consentire un'ideale e gratuita dislocazione della struttura mobile (gazebo) per svolgere azione di sensibilizzazione e per la raccolta fondi finalizzati alle attività statutarie promosse dall'associazione Lega Nazionale Per la Difesa del Cane.

Art. 5 Modalità operative

(Linee guida della Direzione della Sanità Pubblica della Regione Piemonte circ. 23 febbraio '99 e L.R. 18/04)

A) Servizio di cattura dei cani vaganti, randagi e incustoditi.

- Il servizio di accalappiamento, esclusivamente per i cani, **randagi, vaganti e /o incustoditi**, è garantito per tutte le 24 ore del giorno, per tutti i giorni dell'anno tramite reperibilità costante
- Nei giorni prefestivi, festivi e di notte, il servizio funziona solo per i casi urgenti e di notte solo in presenza delle forze dell'ordine.
- Gli interventi avverranno entro **tre ore** dalla segnalazione nei casi piu' urgenti (sempre e solo in presenza delle forze dell'ordine)
- e comunque **non oltre dodici ore** nei casi meno urgenti.
- **Saranno eseguiti solo su richiesta della Polizia municipale** che provvederà, previa le necessarie verifiche relative alla segnalazione, ad avviare la chiamata al numero fornito dal canile.
- Per meglio favorire l'intervento può essere richiesto l'intervento di un vigile o altro personale comunale che accompagni sul posto l'operatore del canile.
- Quando si devono affrontare situazioni in cui la cattura è difficoltosa, è previsto il concorso del personale del Presidio Multizonale di Polizia e Profilassi Veterinario che, dotato di attrezzature speciali può intervenire su animali particolarmente pericolosi o inselvatichiti.
- Se un cittadino vede un cane vagante o randagio deve darne comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove è stato avvistato l'animale e compilare l'apposita scheda (Allegato 8, L.R. 18/04).
- **Solo nei casi in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale e la segnalazione rivesta carattere di urgenza**, sarà possibile rivolgersi al **118**, ai Carabinieri, alla Polizia stradale, al Corpo Forestale dello Stato o al Veterinario ufficiale dell'ASL, i quali **potranno** provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento.
- **Si ricorda che è vietata la cattura di cani da parte di personale non abilitato.**

B) Servizio di raccolta delle spoglie animali da affezione.

- La raccolta delle spoglie di animali da affezione morti è garantita corrispondendo alla Lega € 30 quale rimborso spesa se l'animale non è identificato, altrimenti ci pensa il proprietario.
- La Lega potrà ricevere segnalazioni per il recupero delle carcasse solo:

dagli Uffici comunali o dai VV.UU.

dal Servizio veterinario

dalla Forza pubblica

- L'intervento di raccolta dovrà avvenire di norma entro le 12 ore, salvo casi particolari.
- Saranno rilevati dal personale in servizio in canile i seguenti elementi: identificazione di chi ha chiamato e sua qualifica; data e ora dell'intervento; luogo di raccolta; dati segnaletici dell'animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali, lesioni riscontrate).
- Le spoglie saranno depositate in apposito congelatore per il successivo smaltimento (Ditta specializzata)
- Potranno essere accettate per il deposito temporaneo, previo pagamento di € 40, anche spoglie di animali conferite direttamente da privati.

Art. 6 - Registrazione

La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.

Letto, approvato e sottoscritto

Paesana, lì

p. Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Sezione Val Pellice
La Presidente pro tempore
Avondetto Graziella

p. l'Unione Montana dei Comuni
del Monviso
Il Responsabile del Servizio Ambiente
Barra dott. Davide Domenico